

TRIBUNALE DI [REDACTED]
SEZIONE CIVILE

II GIUDICE
[REDACTED]

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
DI CONFERMA DI
SEQUESTRO GIUDIZIARIO
(art. 669 sexies, co. II, 670 cpc)

Provvedendo nel procedimento indicato in epigrafe pendente

TRA

[REDACTED], nata a [REDACTED] (CF : [REDACTED])

[REDACTED], nata a [REDACTED] (CF : [REDACTED])

[REDACTED], [REDACTED] (CF : [REDACTED])

(Avv. [REDACTED])

Ricorrenti

CONTRO

[REDACTED], nato [REDACTED] (CF : [REDACTED])

(Avv.ti [REDACTED])

Resistente

- A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art.127 ter cpc del 21/3/2024;
- Lette le memorie depositate in atti;

OSSERVA

Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: [REDACTED]
Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: [REDACTED]



Oggetto di esame è la necessità di disporre la conferma, modifica o revoca della tutela concessa *inaudita altera parte* da questo G.Des. con decreto emesso in data [REDACTED], avente ad oggetto il sequestro giudiziario dei beni rientranti nella eredità di [REDACTED], in particolare:

- Terreni e fabbricati siti in agro di [REDACTED] (identificati al Fog. 4, p. 519 e 526, al F. 6, p. 1164, 1170, al Fog. 6, p. 1170, al F. 7, p. 1170, al F. 4);
- Buono postale fruttifero 3X4 di Euro [REDACTED] in essere presso [REDACTED] spa con [REDACTED], intestato ad A. [REDACTED].

In questa sede, questo G.Des. richiama integralmente tutte le valutazioni già espresse nel provvedimento interinalmente concesso che va confermato, qui integrandolo con ulteriori argomentazioni che tengano conto di quanto argomentato dal resistente [REDACTED] nei propri atti costitutivi e difensivi.

Con la propria comparsa di costituzione, il resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti della invocata cautela sostenendo, in punto di *fumus*, la piena capacità di intendere e di volere della defunta [REDACTED] al momento della redazione del testamento, da considerare valido e genuino, sostenendo, in punto di *periculum*, la legittimità dei prelievi effettuati, nonché la possibile tutela alternativa dei ricorrenti a mezzo della trascrizione della domanda di rivendicazione ereditaria sui beni sequestrati, oltre al già esistente blocco del buono fruttifero postale relativamente al titolo sequestrato.

Le difese del resistente tuttavia non persuadono e, in questa sede cautelare, caratterizzata da un giudizio di verosimiglianza, ritiene lo scrivente di G. Des. di dover confermare il decreto, reso *inter partes*, in data [REDACTED].

La ricostruzione dei momenti antecedenti la redazione della scheda olografa offerta da controparte desta perplessità e non risulta tale da far modificare il precedente convincimento che la *voluntas* della disponente fosse inficiata al momento della redazione del testamento.

Il resistente sostiene, infatti, che la [REDACTED], nell'anno [REDACTED] si trasferisse presso la sua abitazione per viverci fino agli ultimi anni di vita, in virtù di un rapporto quasi filiale tra zia e nipote – di cui però non risulta nessun riscontro probatorio – e che la *de cuius* si determinasse, per ciò, a nominarlo proprio erede universale.

Per dimostrare il proprio libero convincimento, la defunta si recava presso l'ambulatorio del dott. [REDACTED] (angeliogo, con studio in San Cataldo) che la visitava, in data [REDACTED], stessa data del



testamento, il quale verificava normale funzione cognitiva, ritenendo la paziente ben orientata nel tempo e nello spazio.

I ricorrenti tuttavia documentano che appena 15 gg. prima dalla anzidetta visita, alla [REDAZIONE] ~~Clementina~~, affetta già da demenza senile, sottoposta a visita neurologica presso l'ASP di Caltanissetta, veniva refertato deterioramento cognitivo su base vascolare con MMSE 12,03/30 pc, con compromissione della memoria, dell'attenzione, dell'orientamento temporo-spaziale, senza autonomia nelle funzioni, anche di base, e nella deambulazione – si dava anche atto di una recente caduta.

Seguiva, poi, la richiesta del medico curante del [REDAZIONE] 20/3/2022, dott.ssa [REDAZIONE] ~~Diavazza di Bonpensiere~~, rivolta alla Commissione medica INPS per il riconoscimento dello stato di invalidità ed incapacità della paziente, impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Condizione, questa, che, come rilevato in seno al provvedimento *inaudita altera parte*, veniva confermata dall'INPS che retrodatava, il riscontrato *status* di handicap grave, alla data del [REDAZIONE] 15/4/2022, data assai prossima alla redazione della scheda testamentaria.

La sequela ravvicinata di ben due certificati, rilasciati, l'uno (del 15/3/2022) da uno specialista neurologo di struttura pubblica, l'altro (del 20/3/2022) dal medico curante a cui erano ben note le condizioni di salute della propria assistita, sovrapponibili agli accertamenti medici dei commissari INPS, all'uopo delegati, a cui si aggiunge un terzo certificato (del 30/3/2022), a firma del [REDAZIONE] ~~Sara~~, il quale, diversamente dagli altri, riteneva la paziente ben orientata, delineano una condizione della [REDAZIONE] ~~ANDELLA~~ al tempo del testamento, alquanto instabile, caratterizzata verosimilmente da brevi momenti di lucidità e coscienza.

Quanto alle modalità di deposito e pubblicazione di testamento olografo; emerge documentalmente che fu [REDAZIONE] ~~Urbano~~ a consegnare il testamento olografo al Notaio e tale emergenza é dotata di fede privilegiata che non può essere superata da alcuna prova testimoniale in funzione della dimostrazione alla avversa circostanza che il testamento era già stato consegnato in vita al Notaio dalla disponente zia, con evidente finalità probatoria – indimostrata – che la disponente fosse *compos sui* al momento della redazione della scheda .

Quanto al *periculum*, si ribadisce che l'esistenza di numerosi prelievi sospetti operati dal resistente [REDAZIONE] ~~[REDAZIONE]~~, già evidenziati nel decreto reso *inaudita altera parte*, comporta, in uno alla

Firmato Da: [REDAZIONE]
Firmato Da: [REDAZIONE]



rilevante documentata esposizione debitoria del medesimo resistente, il rischio della confusione dei due patrimoni, quello ereditario e quello personale dell'erede, tale da vanificare l'eventuale riconoscimento dell'altrui titolarità sui beni, specialmente mobili, relitti.

Non si dimentichi che, a mente dell'art.670 cpc, diversamente dal sequestro conservativo, ciò che si richiede, in punto di *periculum*, è una valutazione di opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni di cui è chiesto il sequestro, valutando lo stato di fatto esistente tale da presagire la possibilità che si determinino situazioni pregiudizievoli per l'attuazione del diritto sui cui esiste attuale controversia.

Va dunque confermato, per quanto detto, il sequestro giudiziario già reso in data 22/2/2024, essendo, tra l'altro, persistente l'interesse dei ricorrenti, tutti prossimi congiunti della defunta, alla instaurazione di un giudizio di merito tendente a far acclarare la invalidità del testamento olografo del [REDACTED] e, dunque, a far accertare la reale, conseguente, titolarità dell'asse ereditario appartenuto alla *de cuius*.

Va anche confermata la nomina, quale custode dei beni, di [REDACTED], non sussistendo, neanche a seguito della costituzione del resistente, valide ragioni per dubitare della sua imparzialità nella migliore conservazione e gestione dei beni, la custodia andrà comunque esercitata sotto controllo giudiziale.

Per la stessa ragione, si ritiene di dover rigettare la richiesta di imposizione di una cauzione a carico del nominato custode, la cui funzione, a mente dell'art.669 *undecies* cpc, è quella di rimediare alla possibile pericolosità del provvedimento cautelare concesso ed alla sua illegittima esecuzione. E, però, l'intimato non ha allegato, né dedotto una particolare esigenza controcautelare al disposto sequestro meritevole di tutela, allegando un possibile eventuale danno che egli subirebbe.

Spese del procedimento

Verranno liquidate con il giudizio di merito, atteso che l'art 668 *octies* cpc prevede la liquidabilità delle spese nei soli casi di cautela *ante causam* per uno dei casi di cui al co. VI, tra i quali non rientra il presente .

Visti gli artt. 669 *sexies* co. II, 670 cpc;

Firmato Da: [REDACTED] EMISSO DA: CA' D'OTTORIO
Firmato Da: [REDACTED] EMISSO DA: CA' D'OTTORIO



P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Accoglie il ricorso e conferma il *decreto inaudita altera parte* reso in data [REDACTED];
- Rigetta la richiesta di cauzione avanzata dal resistente;
- Fissa in sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il termine perentorio per l'inizio del giudizio.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

[REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]

Firmato Da: [REDACTED] - STAMPATO INFORMATIZZATO PER IL MODULO ALI-DALMIR - SUBO7 - 01/01/2008 - 06/06/05
Firmato Da: [REDACTED] - STAMPATO INFORMATIZZATO PER IL MODULO ALI-DALMIR - SUBO7 - 01/01/2008 - 06/06/05



